



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTA, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2016

Modifica all’articolo 71 della Costituzione concernente le leggi di iniziativa popolare

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 71 della Costituzione non attribuisce il potere di iniziativa legislativa solo a ciascun membro delle due Camere, agli organi ed enti ai quali sia stata conferita con legge costituzionale (Governo, Consigli regionali) ma anche espressamente al popolo.

L'istituto dell'iniziativa legislativa popolare ha tuttavia avuto scarsa incidenza, soprattutto perché l'*iter* dei progetti di legge presentati dai cittadini in Parlamento si è concluso assai raramente con una approvazione definitiva. A Costituzione vigente il popolo può esercitare l'iniziativa legislativa mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli.

Al fine di valorizzare l'iniziativa popolare e con l'obiettivo di garantire tempi certi per l'esame delle relative proposte, viene introdotto il principio che se ne debba garantire l'esame e la deliberazione finale, nei tempi stabiliti dalla Costituzione stessa, che il presente disegno di legge fissa in tre mesi dalla data di presentazione.

In tal modo, con l'impossibilità di eludere l'assunzione della responsabilità politica da parte delle Camere, si assicura un effettivo e tempestivo seguito parlamentare alle proposte di legge d'iniziativa popolare. Se ne auspica, pertanto, un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 71 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Parlamento effettua la deliberazione conclusiva sulla proposta di legge d'iniziativa popolare nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione».

